Fabio Cigna
(Dottore Commercialista)

La copertura delle perdite nel bilancio 2023

La gestione delle perdite di capitale

- La disciplina di sterilizzazione del perdite, introdotta con DL 23/2020 e successivamente prorogata, è efficace per i bilanci 2020 - 2022, non è più applicabile con riferimento alle perdite emerse nell'esercizio 2023;
- Nel periodo indicato non si applicavano gli artt. 2482-*bis* e 2482-*ter* (*2446 e 2447 per le spa*)
- Non operava la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.1 n.4 ovvero per la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (*2482-ter e 2247*).

La gestione delle perdite di capitale

- Le relative perdite dovranno essere diminuite a meno di un terzo, entro il quinto esercizio successivo a quello in cui sono emerse
- In caso di perdite che riducono il capitale sociale al di sotto del limite legale, la riduzione e l'immediata ricostituzione può essere rimandata al quinto esercizio successivo.
- Perdite 2020 entro approvazione del bilancio al 31.12.2025
- Perdite 2021 entro approvazione del bilancio al 31.12.2026
- Perdite 2022 entro approvazione del bilancio al 31.12.2027

La gestione delle perdite di capitale

- Nel caso di esercizi a cavallo (2022-2023) le perdite da considerare, al fine della deroga in oggetto, sono quelle emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2022;
- Rientrano nella disposizione anche gli esercizi che hanno al loro interno la data ultima (31.12.2022) ancorché terminino successivamente (*es. 1.7.22 – 30.6.23*);
- Non è richiesta alcuna correlazione tra la sterilizzazione delle perdite e gli effetti della pandemia, nonostante sia necessario darne motivazione in Nota Integrativa.

La gestione delle perdite di capitale

- Rimane l'obbligo di convocazione, senza indugio, da parte degli amministratori dell'assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti, che riporti all'attenzione dei soci l'effetto della perdita oltre ad un terzo del Capitale sociale;
- Occorre sottoporre all'assemblea una Relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni dell'Organo di controllo (se presente);
- Le relazioni devono rimanere depositate in copia presso la sede sociale almeno negli 8 giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea.

La gestione delle perdite di capitale

- Gli amministratori hanno l'obbligo di esporre all'assemblea dei soci i fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione delle Relazione.
- All'assemblea deve essere sottoposto un documento contabile, accompagnato dalle relazioni dell'Organo di controllo se presente, in cui le perdite siani formalmente evidenziate.

La gestione delle perdite di capitale – *ex art. 2482bis e 2246*

- La sterilizzazione delle perdite non è un atto obbligatorio, ma comunque opera di diritto (*nei casi ex art. 2482bis e 2446*) come tale pur essendo facoltativa non è strettamente legata ad una espressa decisione dei soci;
- Ciò significa che opera anche in caso di assemblea deserta o costituita senza i quorum deliberativi;
- Fino al termine del quinquennio, i soci possono sempre procedere anche solo ad una copertura parziale delle perdite sterilizzate, pur non disattivando gli effetti della deroga;

La gestione delle perdite di capitale – *ex art. 2482bis e 2246*

Convocata per gli opportuni provvedimenti, l'assemblea potrà optare per:

- Riduzione immediata delle perdite;
- Riduzione e riaumento del capitale
- Scioglimento della società;
- Altri opportuni provvedimenti (*es. trasformazione*);
- Differimento della perdita entro l'esercizio successivo (*espresso in delibera*)
- Rinvio della perdita al quinto esercizio successivo (*di diritto*)

La gestione delle perdite di capitale - *ex art. 2482ter e 2447*

- In caso di perdite che eccedano un terzo del minimo legale (*2482ter e 2447*), invece si inverte il paradigma, ovvero a fronte di una convocazione senza indugio, da parte degli amministratori, dell'assemblea dei soci, spetta a quest'ultima la decisione sugli «*opportuni provvedimenti*»:
  - Rinviare la decisione sulla copertura perdite entro l'approvazione del bilancio al 31.12.2027
  - Riduzione del capitale e contemporanea ricostituzione integrale al di sopra del minimo legale;
  - Trasformazione della società o messa in liquidazione
  - Copertura parziale delle perdite, pur mantenendo gli effetti di sterilizzazione per la parte residua; ovvero rimandando la decisione di copertura delle perdite residue al quinto anno successivo (2027).

La gestione delle perdite di capitale – *responsabilità amministratori*

- Seppur l'art. 2485 c.c. attribuisca agli amministratori l'obbligo di accertare le cause di scioglimento della società; la *«sterilizzazione delle perdite»* con il rinvio nel quinquennio è di spettanza dell'Assemblea;
- E' consigliabile agli amministratori per ridurre i profili di responsabilità di riportare nell'atto di accertamento la preventiva delibera assembleare.

La gestione delle perdite di capitale – *responsabilità amministratori*

- La sterilizzazione delle cause di scioglimento, per effetto della deroga, sembrerebbe sollevare gli amministratori da eventuali responsabilità circa la gestione «*conservativa*» della società (*art. 2486*);
- In tema di responsabilità degli amministratori, non bisogna sottovalutare comunque che la sterilizzazione delle perdite se non accompagnata da un solido piano prospettico quinquennale, potrebbe coinvolgerli maggiormente all'avvicinarsi del termine del quinquennio.

La gestione delle perdite di capitale – *responsabilità amministratori*

- La deroga introdotto dal DL 23/2020 pur introducendo la deroga sulla copertura delle perdite e prorogandola fino al 31.1.2.2022, non fa venire meno l'obbligo per gli amministratori di monitorare costantemente l'equilibro patrimoniale, economico e finanziario al fine di preservare la solvibilità della società;
- Pertanto una condotta difforme da tale principio (art. 2086) porterebbe anche in vigenza della deroga ad un possibile futuro richiamo a responsabilità degli amministratori.

La gestione delle perdite di capitale – perdite 2023 e successive

- Le perdite che dovessero emergere dalla chiusura dei bilanci al 31.12.2023 non potranno godere della deroga in oggetto, pertanto qualora autonomamente portassero alla riduzione del Capitale Sociale al di sotto dei limiti, dovranno essere coperte senza indugio – prima - di quelle sterilizzate che rimarrebbero tali fino alla scadenza del quinquennio;

La gestione delle perdite di capitale – perdite 2023 e successive

- Pertanto le perdite maturate nel 2023 che dovessero portare il CS al di sotto dei minimi; dovrebbero essere ripianate «*senza indugio*»; mentre quelle inferiori ai limiti di cui al (2482*bis* - 2446 e 2482*ter* – 2447) potrebbero essere rinviate a «*futuri esercizi*».
- A tal proposito, si ritiene che gli eventuali utili che dovessero emergere negli esercizi futuri potranno andare a coprire le perdite non sterilizzate, a prescindere dal periodo di formazione.

La gestione delle perdite di capitale – perdite 2023 e successive

- Nel caso in cui le perdite emerse nel 2023 dovessero, sommate alla precedenti, portare alla riduzione del Capitale Sociale al di sotto dei minimi di legge, opera la sterilizzazione introdotta dal DL 23/2020;
- Ancorché la prassi non è unanimemente concorde, si ritiene che tutte le perdite ante 2023 (*sterilizzate*) e non solo quelle che hanno comportato la riduzione del CS al di sotto dei limiti di legge siano da considerare sterilizzate nel quinquennio e che quindi non possano essere «sommate» a quelle relative al 2023.

La gestione delle perdite di capitale – perdite 2023 e successive

- Il Comitato del Triveneto dei Notai con massima T.A.13 è infatti giunta alla seguente conclusione: *«… le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020 (2021 e 2022) sono sottoposte al regime di sterilizzazione … fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo (2025-2026-2027), prescindendo dalla circostanza che tali perdite abbiano ridotto di oltre un terzo il capitale sociale (2482bis – 2446) in corso al 31.12.2021 (2022 e 2023).»*

La gestione delle perdite di capitale – perdite 2023 e successive

- Se nei 5 esercizi successivi al 2022 (*2023 – 2027*) la società dovesse totalizzare perdite che autonomamente (*da quelle sterilizzate*) dovessero ridurre il capitale oltre un terzo; dovranno procedere ai sensi degli artt. 2482bis/2446 e 2482ter/2447;
- Se nei 5 esercizi successivi al 2022 (*2023 – 2027*) la società dovesse totalizzare perdite che unitamente dovessero ridurre il capitale oltre un terzo; varranno i termini sospensivi derivanti dalla sterilizzazione;

La gestione delle perdite di capitale – perdite 2023 e successive

- In presenza di perdite plurime, ovvero realizzate in più esercizi nel triennio 2020 – 2022 per le quali si sia proceduto alla loro totale sterilizzazione, è necessario, anche in base ai risultati realizzati negli esercizi successivi (*documento di ricerca FNC-CNDCEC 25.03.2022*) valutare bene le decisioni prese dall'assemblea di rinviarne la copertura;
- Tale decisione deve essere sempre supportata da un piano quinquennale in grado di prevedere risultati prospettici capaci di riassorbire le perdite medesime; nonché il mantenimento della continuità aziendale.

La gestione delle perdite di capitale – Termine della sterilizzazione

- Al termine del periodo di sterilizzazione delle perdite occorre:
- Se la perdita residua continua ad eccedere un terzo del CS (*art. 2482-bis e 2446*) in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio, occorre deliberare la riduzione del CS in proporzione delle perdite;
- Se la perdita residua riduce il CS al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono convocare , senza indugio, l'assemblea che deve porvi rimedio, ovvero adire ad una delle procedure concorsuali disponibili.

La gestione delle perdite di capitale – Nota Integrativa

- Le perdite sterilizzate devono essere distintamente indicate in Nota Integrativa, in appositi prospetti che ne evidenzino l'origine temporale e le movimentazioni avvenute nell'esercizio;
- Tali perdite dovranno essere evidenziate in maniera separata al fine di dare l'informazione di quali perdite godono della sterilizzazione, rispetto a quelle (*es. 2023*) che non possono godere della relative disciplina.
- L'obbligo ricade anche sulle società che non sono tenute alla compilazione della NI (*microimprese*) in tale caso si presume sufficiente utilizzare le Note in calce.

La gestione delle perdite di capitale – Nota Integrativa

- La definizione delle perdite «*sterilizzate*» dovrà essere ripotata nella Note Integrativa anche degli esercizi successivi fino al termine del quinquennio; ovvero fino al totale riassorbimento delle perdite medesime;